



Repertorio n.

Imposta di bollo di Euro _____ assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 23923/2016 del 05.02.2016 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Milano - Ufficio Territoriale di Milano 5

[SCHEMA TIPO] CONTRATTO RELATIVO ALLA GESTIONE IN OUTSOURCING DEL MAGAZZINO DEI FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI) E INDUMENTI, OCCORRENTE ALL'ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, PER UN PERIODO DI 36 MESI, RINNOVABILI PER ULTERIORI 24 MESI.

TRA

L'ATS della Città Metropolitana di Milano, C.F. e P. IVA n. 09320520969, con sede legale in Milano, Corso Italia n. 52, nella persona del Direttore Generale Walter Bergamaschi, nominato con DGR della Regione Lombardia n. XI/1054 del 17.12.2018 (nel seguito per brevità anche "Amministrazione appaltante")

E

_____ in persona di
_____ in qualità Legale Rappresentante (nel seguito per brevità anche
"Appaltatore")

PREMESSO CHE

- La società _____, a seguito di espletamento di gara d'appalto a procedura aperta sopra soglia comunitaria, nelle forme previste dal D. Lgs. n. 36/2023 e ai sensi e per gli effetti della Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS _____ n. _____ del _____, è risultata aggiudicataria del servizio di _____;
- con nota prot. n. _____ del _____ si trasmetteva all'Appaltatore sopra citato comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 76, comma 5, del D. Lgs. 36/2023
- l'Amministrazione Appaltante ha provveduto ad acquisire:

- cauzione definitiva;
- estremi del conto corrente dedicato all'appalto ai sensi del D. Lgs. 136/2010;
- DURC regolare;
- copia polizza assicurativa RC;
- Il nominativo ed il contatto del Responsabile di cui all'art. ____ del Capitolato Speciale d'Appalto;
- *[facoltativo: altra eventuale documentazione]*;
- la Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare i controlli di Legge, in particolare:
[...]

SI CONVIENE E STIPULA:

Articolo 1 - Oggetto del Contratto

L'appalto ha per oggetto il servizio esternalizzazione di specifiche attività di stoccaggio, distribuzione e consegna, di farmaci (ad uso umano e veterinario), dei dispositivi medici, dei dispositivi di protezione individuale (DPI) ed indumenti, destinati a soggetti siti nel territorio di ATS della Città Metropolitana di Milano.

Articolo 2 – Caratteristiche della gestione in outsourcing e modalità operative

L'Appaltatore deve garantire:

1. la fornitura dell'**applicativo gestionale**, per consentire agli operatori della SSD Integrazione Rete Territoriale e Realtà Emergenziali afferente al Dipartimento Farmaceutico di ATS, di inoltrare le richieste, di imputare le anagrafiche, di visionare consegne, stralci, giacenza e scorte minime, avente i requisiti tecnico funzionali più avanti descritti. Con tale strumento informatico dovranno essere gestiti i flussi informativi tra l'Appaltatore e l'Amministrazione, in modo da garantire alla stessa, la pronta fruibilità e disponibilità di dati e di informazioni (di tipo tecnico, operativo e gestionale) sui servizi erogati. Il sistema Informativo deve essere:

- reso accessibile, a cura dell'Appaltatore, all'Amministrazione per tutto il periodo di vigenza del Contratto;
- gestito e costantemente implementato per tutta la durata del Contratto.

Inoltre, entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore deve:

- effettuare un corso di formazione all'uso del Sistema Operativo, per tutto il tempo necessario, per il personale abilitato della SSD Integrazione Rete Territoriale e Realtà Emergenziali;
- provvedere, alla risoluzione di ogni eventuale problema d'uso del Sistema operativo, durante l'intero periodo contrattuale.

L'applicativo gestionale del magazzino deve possedere le seguenti **funzionalità minime**:

- inserimento delle richieste di consegna per i servizi;
- inserimento delle anagrafiche di prodotti e luoghi di consegna, effettuato da operatori della SSD Integrazione Rete Territoriale e Realtà Emergenziali
- monitoraggio delle giacenze di ciascun prodotto, che dovranno risultare allineate con i dati presenti nel sistema gestionale in uso presso l'Amministrazione;
- monitoraggio di lotti e scadenze di ogni prodotto in entrata e in uscita;

- visibilità nel programma gestionale di magazzino dello stato di allestimento\consegna della richiesta
- visibilità nel programma gestionale di magazzino del DDT del fornitore timbrato\firmato e della bolla di consegna firmata dal destinatario;
- monitoraggio dei carichi e degli scarichi effettuati sia per destinatario sia per prodotto sia complessivi
- calcolo delle scorte minime individuate in base al livello di rotazione dei prodotti, con possibilità di rettifica e controllo dei sotto scorta da parte della SSD Integrazione Rete Territoriale e Realtà Emergenziali;
- monitoraggio dei prodotti in scadenza e degli scarichi dei prodotti scaduti in un determinato periodo.

I dati contenuti in detto sistema informatico devono – data la presenza in esso di informazioni sensibili e storiche di proprietà di questa Amministrazione – ritornare in possesso all’ATS alla scadenza contrattuale. Inoltre, in qualsiasi momento, all’Amministrazione deve essere consentita la consultazione ed elaborazione dei dati ivi presenti;

2. l’allestimento delle consegne e il loro recapito all’indirizzo del richiedente a seguito dell’inserimento da parte di questa ATS della richiesta nell’applicativo gestionale di magazzino, come dettagliato al punto 8;
3. che le operazioni di carico e scarico vengano effettuate nell’applicativo gestionale entro un 1 (un) giorno lavorativo dalla consegna della merce da parte del fornitore e di scarico della merce per la consegna ai Servizi di questa ATS;
4. la gestione periodica degli inventari al fine di verificare la corrispondenza tra giacenza fisica e contabile, e sottoscrivere, quale Agente Contabile Esterno, la modulistica prevista dalla normativa vigente in materia;
5. ricevere la merce in entrata, informando tempestivamente la SSD Integrazione Rete Territoriale e Realtà Emergenziali di eventuali discordanze tra ordinativo, documento di trasporto e merce consegnata:
 - l’Appaltatore viene informato dall’Amministrazione sui prodotti ordinati (tramite mail e/o canale SFTP con flusso in formato concordato tra le parti) e qualora il prodotto in consegna appaia immediatamente e palesemente non corrispondente all’ordinato o difforme da quanto indicato nel documento di trasporto, l’Appaltatore è tenuto a contestare la non conformità al trasportatore e non procederà alla ricezione della merce, dandone immediata comunicazione alla SSD Integrazione Rete Territoriale e Realtà Emergenziali;
 - ad accettazione avvenuta, il personale dell’Appaltatore è tenuto ad apporre la propria firma\timbro sul documento di trasporto con riserva di controllo del contenuto dei colli consegnati. Entro un 1 (un) giorno lavorativo dovrà essere effettuata la verifica dell’integrità del confezionamento dei colli ricevuti, nonché della loro etichettatura e dello stato di conservazione, della corrispondenza quali-quantitativa all’ordine (sono ammesse consegne frazionate);
 - per qualsiasi non conformità deve essere inviata comunicazione immediata in merito alla SSD Integrazione Rete Territoriale e Realtà Emergenziali collocando, la merce non conforme in un’area separata del magazzino appositamente individuata senza effettuare operazioni di carico, fino a eventuale nulla osta da parte di ATS;
 - lotti e scadenze dei prodotti vanno controllati e registrati nel gestionale dell’Appaltatore al momento del carico. L’Appaltatore è tenuto a segnalare alla SSD Integrazione Rete Territoriale e Realtà Emergenziali eventuali consegne di prodotti con una validità inferiore ai 12 mesi. La SSD sopra citata potrà, in presenza di motivate urgenze, derogare a tale condizione e consentire, comunque, il carico di prodotti aventi validità residua inferiore a 12 mesi;
6. provvedere **entro 1 (un) giorno** lavorativo dall’arrivo delle forniture, al caricamento della merce e dei Documenti di Trasporto (DDT) dei fornitori timbrati/firmati sul gestionale di magazzino;

7. stoccare i prodotti in locali idonei ed accessibili al solo personale autorizzato. I locali devono essere dotati degli strumenti necessari per la rilevazione della corretta temperatura di conservazione dei prodotti e degli strumenti necessari alla movimentazione della merce. L'Appaltatore deve provvedere allo stoccaggio dei prodotti entro un giorno lavorativo dal ricevimento della merce. La collocazione di tutti i materiali negli scaffali avviene tenendo conto di lotti e scadenze, livello di rotazione ed ingombro. In caso di prodotti soggetti a particolari modalità di conservazione, lo stoccaggio dovrà avvenire alla ricezione del prodotto dal fornitore per non compromettere l'integrità dello stesso. Per farmaci e dispositivi che devono essere conservati a temperatura controllata (tra 2 e 8 gradi), l'Appaltatore deve dotarsi di appositi frigoriferi muniti di rilevazione in continuo della temperatura e dispositivo di allarme;
8. allestire le **consegne ordinarie** ai Servizi di ATS e recapitarle entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'inserimento della richiesta, fatte salve:
 - a) le **richieste urgenti** devono comunque essere evase nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi. Le richieste pervenute all'Appaltatore **dopo le ore 16:00** sono computate come inserite il giorno lavorativo successivo, ad esclusione delle eventuali emergenze. Al momento dell'allestimento del collo, i prodotti in consegna vengono scaricati dal programma gestionale dell'Appaltatore generando contestualmente un documento di consegna, che dovrà essere poi firmato dal destinatario al ricevimento del collo;
 - b) le **consegne in emergenza** devono essere sempre espletate **entro le 12 ore** dall'inserimento della richiesta nel gestionale, festivi compresi e daranno luogo ad **onere aggiuntivo**, come indicato nell'offerta economica;
9. effettuare le consegne in **qualsiasi località** all'interno del territorio dell'ATS della Città Metropolitana di Milano indicato dalla SSD Integrazione Rete Territoriale e Realtà Emergenziali, senza che sia addebitato all'ATS alcun sovrapprezzo, né relativamente al luogo né relativamente ai volumi, né relativamente a particolari problematiche nelle modalità di consegna. Le consegne devono essere garantite presso i servizi aziendali in fasce orarie compatibili con gli orari di attività degli stessi (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00, fatta salva la necessità di raccordarsi preventivamente con i Servizi interessati), mantenendosi puntuali, rispetto alla fascia concordata, salvo motivi di forza maggiore, indipendenti dall'Appaltatore. Qualora in fase di richiesta sia indicata una consegna in particolari fasce orarie, essa sarà remunerata come **onere aggiuntivo** nella quota variabile, come indicato nell'offerta economica;
10. effettuare il **trasporto**, anche in condizioni di temperatura controllata nel rispetto della normativa vigenti. I prodotti devono essere trasportati in modo da mantenere, lungo tutta la catena distributiva, una temperatura idonea alla loro conservazione. Qualora si verifichi un deterioramento del prodotto o una sua perdita correlato alle modalità di consegna espletate dall'Appaltatore, l'ATS della Città Metropolitana di Milano applicherà la penale di cui all'art. 17 del presente Contratto;
11. su indicazione della SSD Integrazione Rete Territoriale e Realtà Emergenziali, recarsi presso luoghi di consegna per effettuare ritiro merce ed eventuale riposizionamento della merce a magazzino.
12. effettuare le operazioni di reso al fornitore in caso di prodotti con le non conformità riscontrate nonché eventuali resi al fornitore a seguito di segnalazioni di non conformità da parte dei Servizi utilizzatori. In quest'ultimo caso l'Appaltatore provvederà al ritiro dei colli non conformi presso i Servizi ATS, custodendoli nel proprio magazzino. Le operazioni di ritiro saranno concordate tra il fornitore e l'ATS e l'Appaltatore provvederà alla compilazione del

documento di reso al fornitore;

13. monitorare e controllare periodicamente la **scadenza** dei prodotti. I prodotti scaduti devono essere stoccati in apposita area del magazzino opportunamente delimitata e contrassegnata da cartelli. In base alle indicazioni del personale della SSD Integrazione Rete Territoriale e Realtà Emergenziali i prodotti scaduti sono suddivisi dall'Appaltatore in colli diversi in funzione delle modalità di smaltimento indicate dalle norme vigenti. L'Appaltatore provvede allo scarico nel proprio gestionale di magazzino dei prodotti scaduti e il personale della SSD Integrazione Rete Territoriale e Realtà Emergenziali può visionarli con una specifica interrogazione all'applicativo, come previsto al punto 1 del presente articolo. Lo smaltimento fisico dei prodotti scaduti e/o non più utilizzabili avviene con cadenza annuale ed è in capo ad ATS che si avvale di operatore autorizzato secondo le norme vigenti. L'Appaltatore è responsabile della corretta movimentazione delle scorte e deve garantire sempre la consegna di prodotti con data di scadenza più ravvicinata. Qualora si verifichi la scadenza di prodotti in consegna in conseguenza di una scorretta gestione del magazzino da parte dell'Appaltatore, la ATS si riserva di rivalersi su quest'ultimo per i danni cagionati. In ogni caso, la stazione appaltante non sosterrà il costo dei prodotti deteriorati per cause imputabili alla società aggiudicataria
14. effettuare l'attività di **inventario** su tutti i prodotti gestiti a scorta in magazzino con cadenza almeno annuale, alla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento. Alla fine di ogni anno viene verificata l'effettiva esistenza fisica delle giacenze, analizzando le difformità rilevate e le possibili cause. Inoltre, a campione, su richiesta della SSD Integrazione Rete Territoriale e Realtà Emergenziali, l'Appaltatore deve effettuare la verifica delle giacenze fisiche su un campione di prodotti appositamente selezionati dal personale ATS. L'Appaltatore deve essere comunque disponibile anche alla effettuazione di inventari, totali o parziali, per esigenze straordinarie richieste da ATS. Gli inventari totali saranno condotti alla presenza di personale ATS e le conte avverranno in doppio cieco con successivo confronto dei dati di giacenza fisica. In caso di discrepanze nella conta fisica, si procederà a conta congiunta tra personale ATS e personale dell'Appaltatore per consolidare il dato definitivo. ATS si riserva di effettuare eventualmente analoga procedura anche per gli inventari parziali, qualora ne ravvisi la necessità. Al termine delle operazioni di conta e di verifica congiunta, l'Appaltatore effettua le rettifiche inventariali nel proprio gestionale e invia il report delle giacenze, sottoscritto dal Direttore tecnico farmacista dell'Appaltatore, all'ATS. L'ATS si riserva, a fronte di eventuali discrepanze, anche su singoli articoli, riscontrate superiori in valore (calcolato in base al prezzo medio ponderato presente in contabilità aziendale) al 5 % del valore della giacenza teorica, non motivate e formalmente contestate da ATS all'Appaltatore, di applicare la penale nella misura di cui al punto 6 dell'art. 18 del presente documento;
15. effettuare, nel **caso di cessazione** del servizio di gestione del magazzino esternalizzato prima della chiusura dell'esercizio finanziario, a titolo gratuito e senza alcun onere aggiuntivo o compenso di sorta, né a carico dell'Amministrazione né a carico di un eventuale nuovo soggetto subentrante nella gestione di tale magazzino, un inventario fisico totale, secondo le procedure di cui al punto 14 del presente articolo, di tutti i prodotti in giacenza alla data di cessazione del servizio. In tale occasione l'Appaltatore è anche tenuto a procedere alla messa a disposizione di tutto il materiale di proprietà dell'ATS presente nel magazzino, su bancali "a bocca di magazzino", ivi comprese tutte le operazioni, anche contabili, a ciò necessarie. In particolare, dovrà favorire, entro le tempistiche comunicate dalla SSD Integrazione Rete Territoriale e Realtà Emergenziali il passaggio delle scorte/giacenze di tutti i prodotti presenti in magazzino al nuovo gestore. Quest'ultimo avrà l'onere di prendersi in carico le giacenze di

magazzino a proprie spese e con mezzi e personale propri, su bancali “a bocca di magazzino, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle temperature di conservazione dei farmaci da detenersi a temperatura controllata. Il personale del gestore uscente e di quello subentrante effettuerà, in presenza di personale di ATS, la verifica congiunta della merce gestita presso il magazzino esternalizzato. Le risultanze congiunte del controllo, riportate in apposito verbale, costituiranno l’effettiva giacenza di magazzino e non saranno, quindi, riconosciute da ATS eventuali contestazioni in merito da parte del gestore entrante. L’ATS, pertanto, al momento del passaggio di consegne tra i gestori provvederà ad allineare le giacenze rilevate in modo congiunto tra questi ultimi a quelle rilevate nel sistema di contabilità aziendale: eventuali deficit di prodotti, rispetto a quanto presente nel sistema di contabilità aziendale prima dell’inventario congiunto, saranno addebitati all’operatore economico uscente, ai costi presenti nel sistema di contabilità aziendale. Al momento della ricezione delle giacenze da parte dell’operatore economico uscente, l’Appaltatore entrante è, altresì, tenuto a firmare la documentazione inventariale estratta dal sistema contabile ATS.

16. provvedere, se richiesto, con propri mezzi e personale, al **ritiro** di prodotti presso il magazzino logistico ATS o presso il magazzino regionale sito a Settala (Milano);
17. l’accesso al proprio magazzino a soggetti destinatari che volessero procedere al ritiro diretto dei prodotti. Questi ritiri diretti sono conteggiati come consegne in emergenza se effettuati in orari particolari o con, al di fuori della normale apertura del magazzino, o con tempistica particolare.

§2.1 – Ulteriori prestazioni e attività a carico dell’Appaltatore

L’Appaltatore deve garantire le seguenti prestazioni:

1. la gestione dei prodotti in giacenza a temperatura standard. La cubatura dei prodotti mediamente in giacenza è stimabile in circa 300 metri cubi mensile per circa 500 referenze movimentate (i.e. 500 prodotti diversi gestiti), considerata anche la giacenza obbligatoria di Dispositivi di protezione Individuale (DPI) del periodo interpandemico e le giacenze della SS Servizio Prevenzione e Protezione (*breviter* anche SPP);
 - a) eventuali eccedenze di giacenza mensile danno luogo ad oneri aggiuntivi ogni 30 metri cubi eccedenti, fino all’incremento di 1/3 della giacenza standard. Ulteriori incrementi saranno soddisfatti nei limiti dell’opzione di cui all’art. 120, comma1, lett. a, del D. lgs. 36/2023;
 - b) eventuali riduzioni di giacenza, danno luogo a sconto sul prezzo d’offerta ogni 30 metri cubi mensili in riduzione fino al decremento di 1/3 della giacenza standard;
2. la gestione dei prodotti in giacenza a temperatura controllata con idonee garanzie di mantenimento della stessa per una cubatura stimabile in circa 5 metri cubi;
3. la ricezione della merce in entrata stimata in circa 100 movimentazioni di carico al semestre
4. l’eventuale ritiro della merce dal magazzino regionale di Settala (Milano) o dal magazzino dell’Amministrazione con personale e mezzi a carico dell’Appaltatore.
5. le consegne in uscita, così come imputate nel gestionale dalla SSD Integrazione Rete Territoriale e Realtà Emergenziali. Il numero dei movimenti di consegne è stimato in 1.500/semestre. I punti di consegna sono stimati in circa 500. Il volume di una singola consegna può variare da una un singolo collo a decine di bancali.
6. deve essere dotato di mezzi idonei al trasporto al fine di poter effettuare le consegne anche in presenza di barriere architettoniche o difficoltà viabilistiche (ad esempio strade strette);

7. le consegne devono essere effettuate nel luogo preciso indicato in fase di inserimento richiesta, anche in locali di edifici privi di ascensore. Pertanto, l'Appaltatore deve valutare la modalità più opportuna di esecuzione, provvedendo, nel caso, a sbancalatura nel luogo di consegna o operando consegne parziali successive.

Articolo 3 – Oneri della gestione in outsourcing dei servizi

L'Appaltatore deve:

1. munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, necessari per dare esecuzione al servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
2. essere in possesso di un'autorizzazione a operare come distributore all'ingrosso di farmaci e/o depositari di medicinali ai sensi degli artt. 100 oppure 108, del D. Lgs. n. 219/2006 e s.m.i.;
3. garantire la presenza di una sede operativa, indipendentemente dalla ubicazione della propria sede legale, ad una distanza chilometrica che consenta all'aggiudicatario di effettuare le consegne tempestivamente, entro le tempistiche di cui all'art. 2 punto 8 del presente Capitolato;
4. fornire uno spazio dedicato, in cui effettuare lo stoccaggio dei prodotti dell'Amministrazione, definito all'interno del resto del magazzino e interamente dedicato alla gestione del servizio ATS, senza commistione con altre attività svolte dall'aggiudicatario;
5. svolgere le attività di magazzino da **lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00**;
6. garantire le consegne in emergenza come indicato all'art. 2 punto 8b);
7. organizzare il magazzino in maniera tale che i prodotti non si deteriorino durante il periodo di immagazzinamento, compresi i prodotti e/o farmaci da detenersi a temperatura controllata;
8. organizzare il locale in modo da consentire facilmente l'identificazione dei prodotti;
9. predisporre nel locale stoccaggio sistemi di rilevazione di temperatura ambientale e idonei sistemi di allarme per le apparecchiature frigorifero;
10. svolgere le attività sotto la responsabilità di un **Direttore Tecnico**, iscritto all'Ordine dei Farmacisti che risponderà, a tutti gli effetti, della correttezza delle consegne dal punto di vista quali – quantitativo;
11. svolgere il servizio nel rispetto e in applicazione delle Norme di Buona Distribuzione dei farmaci e più in generale della normativa vigente applicabile al settore ovvero:

NORMATIVA	MATERIA
ISO 9001:2000	Sistemi di gestione per la qualità
ISO 9000:2000	Termini e Definizioni
ISO 30011/2/3	Verifiche Ispettive Interne
D. Lgs. n. 219 del 24 aprile 2006	Codice Comunitario concernente i medicinali per uso umano
D. Lgs. n. 274 del 29 dicembre 2007	Disposizioni correttive al D. Lgs n. 219/2007
Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 1999	Approvazione delle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano.
D. Lgs. n. 193 del 6 aprile 2006	Attuazione della direttiva n. 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari.

DPR n. 309 del 9 ottobre 1990 come modificato dalla Legge 38/2010	Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
D. Lgs. n. 46 del 24 febbraio 1997	Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici
D. Lgs. n. 155 del 26 maggio 1997	Attuazione delle direttive 93/43/CE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari
Regolamento CE n. 852/2004	Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari
Legge n. 713 dell'11 ottobre 1986	Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici
D. Lgs. n. 332 - 08 settembre 2000 e s.m.i.	Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (emendato col D. Lgs. 25.01.2010, n. 37)
D. Lgs. n. 46 - 24 febbraio 1997 e s.m.i.	Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici
D. Lgs. n. 507 - 14 dicembre 1992 e s.m.i.	Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (emendato col D. Lgs. 25.01.2010, n. 37)

12. mettere a disposizione del DEC e degli operatori della SSD Integrazione Rete Territoriale e Realtà Emergenziali un recapito di posta elettronica ed un **numero telefonico** presidiato con continuità dalle ore 9.00 alle ore 17.00, cui rivolgersi per concordare rapidamente soluzioni ad eventuali problematiche gestionali che dovessero insorgere;
13. osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Pertanto, l'aggiudicatario non potrà avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea;
14. aver trasmesso all'Amministrazione il nominativo del referente dell'appalto;
15. rispettare le scadenze indicate per l'effettuazione delle prestazioni oggetto del presente documento;
16. comunicare tutte le variazioni che dovessero aver luogo nel corso del servizio;
17. garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nel presente contratto;
18. rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
19. garantire, previo preavviso, accesso periodico di personale ATS con funzioni di verifica e controllo sull'attività svolta;
20. retribuire il personale:
 - a) dipendente, in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti;

- b) Libero Professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e aggiudicatario) – con obbligo di deposito, prima dell'utilizzazione, del contratto individuale.

Sulla base dei dettami normativi sanciti dall'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni nella Legge 221/2012) nonché ai sensi dell'art. 225, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario si impegna a rimborsare all'Amministrazione le spese per le pubblicazioni, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, su richiesta della medesima.

Articolo 4 - Durata del Contratto

La durata del presente Contratto d'Appalto viene stabilita in n. 36 (trentasei) mesi, decorrenti dal 01.12.2023.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, qualora, nel corso di validità degli stessi, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 5 – Importo del Contratto

L'importo complessivo del presente Contratto è pari a € _____ (Iva esclusa), di cui € _____ riferiti alla manodopera, così suddiviso:

- € _____ (Iva esclusa) – importo fisso
- € _____ (Iva esclusa) – importo variabile

Non sono quantificabili i costi riferiti agli oneri della sicurezza.

L'importo dell'appalto rimane fisso ed invariato per tutta la durata del Contratto, salvo variazioni disposte per legge o eventuali condizioni più favorevoli di cui dovrà essere data comunicazione all'Amministrazione.

[eventuali note aggiuntive].

Articolo 6 – Rinnovo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, al termine del Contratto, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata, al rinnovo dello stesso per un periodo di ulteriori 24 mesi, alle medesime condizioni normo-economiche, previa verifica della corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di prevedere, in caso di rinnovo dei contratti di ulteriori 24 mesi, modifiche che comportano un aumento dell'importo contrattuale nei limiti del 20%.

Articolo 7 - Varianti contrattuali

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prevedere, nel corso di validità del presente Contratto, modifiche che comportano un aumento dell'importo contrattuale nei limiti del 20%. Le modifiche saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione dei prezzi offerti dall'Appaltatore in sede di offerta.

Nel periodo di vigenza del presente Contratto, potrà essere applicata la **revisione dei prezzi** secondo quanto disposto dall'art. 5.1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Amministrazione, inoltre, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Tale modifica può essere esercitata dall'Amministrazione, sia durante l'esecuzione del contratto sia in caso di rinnovo dello stesso per ulteriori 24 mesi.

In ultimo, qualora, allo scadere del termine previsto dal presente Contratto, l'Amministrazione non avesse concluso la nuova procedura di scelta del contraente, la stessa si riserva la facoltà di prorogare il Contratto e l'Appaltatore ha l'obbligo di accettare tale proroga, alle medesime condizioni contrattuali vigenti, assicurando l'esecuzione del servizio, senza soluzione di continuità, nelle more della stipulazione del nuovo Contratto, per un periodo presunto di mesi 12.

Articolo 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:

- assume l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente Contratto;
- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegna a dare immediata comunicazione a questa Agenzia ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di _____ della notizia di inadempimento della propria controparte/subAppaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Inoltre, l'Appaltatore dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di **fatturazione elettronica**, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 5, D.M. 55/2013.

Articolo 9 - Risoluzione del contratto

L'ATS può chiedere la risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, l'Amministrazione può risolvere un contratto d'appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo

L'Amministrazione risolve il Contratto, qualora, nei confronti dell'Appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- c) si verifichi grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il DEC quando accerta un grave inadempimento, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento, l'Amministrazione, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore;
- d) al di fuori di quanto previsto nel punto c), l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative al servizio regolarmente eseguito.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, ad eccezione delle ipotesi di cui al terzo capoverso lettere a) e b) del presente articolo, i pagamenti delle prestazioni relative ai servizi/forniture regolarmente eseguiti sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.

Nei casi di risoluzione del contratto, l'Appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, l'Amministrazione provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, l'Amministrazione può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Articolo 10 - Recesso

In materia di recesso si applica l'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione può recedere dal

contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'Amministrazione mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture. Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Amministrazione, che tale cessazione non pregiudichi la continuità della fornitura e non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva, in particolare, di recedere dal contratto in una delle seguenti ipotesi, riportate a mero titolo esemplificativo:

1. in caso di mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo/gestionale sulle strutture delle ATS e mutamento delle modalità di erogazione del servizio oggetto del presente contratto;
2. qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o ARIA S.p.A. attivassero una Convenzione riferita ai prodotti oggetto della presente procedura;
3. qualora disposizioni nazionali o regionali dovessero riflettersi, anche indirettamente, sulle prestazioni oggetto del presente contratto;
4. in caso di prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall'ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
5. qualora risultassero modificate o venute meno le condizioni iniziali previste dal presente contratto;
6. per motivi di interesse pubblico;
7. per giusta causa.

Non è consentito il recesso da parte dell'Appaltatore.

Articolo 11 - Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 non è applicabile la disciplina in materia di Documento Unico di Valutazione dei Rischi per l'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto.

L'Appaltatore, nell'esecuzione del Contratto, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l'attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tale fine l'Appaltatore deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell'attività oggetto dell'appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte della società aggiudicataria.

L'ATS della Città Metropolitana di Milano, in qualità di Datore di Lavoro Committente, è tenuta ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008. Pertanto, qualora l'Appaltatore, nel corso di esecuzione del Contratto, rilevasse rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, potrà presentare proposte di stesura

del DUVRI. Se tale proposta venisse valutata positivamente, l'Amministrazione procederà ad elaborare tale documento, che sarà allegato al Contratto d'appalto. In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza esplicitata all'atto di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. la Società dovrà analizzare i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento della fornitura ed alle attività di propria competenza, individuando ed attuando tutte le misure di tutela necessarie.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del Contratto.

Articolo 12– Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente rapporto contrattuale nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, sia a livello europeo e nazionale, che regionale e specifica di settore.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è ATS della Città Metropolitana di Milano.

Il **contraente** è designato responsabile del trattamento dei dati personali.

In qualità di Responsabile, il contraente è tenuto all'osservanza di specifici obblighi attribuiti dal Regolamento Ue 2016/679, nonché degli obblighi verso il Titolare, delle disposizioni e delle istruzioni documentate dello stesso, che sono di seguito specificate.

§ 12.1 Designazione Sub Responsabili e Rappresentanti

Ai sensi dell'art. 28 c.4 del Regolamento UE, il Responsabile è autorizzato da ATS della Città Metropolitana di Milano a designare uno o più sub responsabili per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, per iscritto e con previsione degli stessi obblighi di protezione dei dati previsti nel rapporto tra Titolare e Responsabile. Nel caso in cui i sub responsabili non adempiano ai propri obblighi contrattuali e normativi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile principale ne risponde nei confronti del Titolare.

L'Amministrazione dovrà essere preventivamente informata per iscritto di tale designazione, in modo da eventualmente manifestare il proprio dissenso. Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento UE, qualora ricorrano le condizioni previste, il Responsabile dovrà designare per iscritto un rappresentante e comunicarlo al Titolare.

§ 12.2 Audit e Ispezioni

L'ATS di Milano, nella sua qualità di Titolare dei dati, si riserva la possibilità di effettuare audit e verifiche ispettive sulla corretta ed efficace attivazione delle misure di sicurezza e sull'osservanza degli obblighi regolamentari e normativi in materia. Il Responsabile consentirà l'accesso alla documentazione relativa al trattamento ed alle proprie sedi su semplice richiesta.

§ 12.3 Responsabilità e Manleva

Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevato ed indenne il Titolare, da ogni responsabilità e/o danno, anche nei confronti di terzi, nonché degli Interessati al trattamento, per azioni ed omissioni, inadempimenti di qualunque natura, imputabili allo stesso Responsabile, ai soggetti/operatori da esso autorizzati e dai subresponsabili.

La responsabilità del Responsabile in materia di protezione dei dati personali e di cui agli artt. 28 c.10, 82, 83 e 84 del Regolamento Ue 2016/679, che si richiamano espressamente, rientra nel quadro della responsabilità contrattuale e delle sue eventuali conseguenze così come disciplinata dal presente documento.

In particolare, il Responsabile è tenuto a:

1. garantire che i dati personali – oggetto di trattamento – siano trattati esclusivamente per le finalità connesse al rapporto giuridico da cui hanno origine ed in conformità alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
2. autorizzare per iscritto i soggetti che effettueranno il trattamento affidato, nonché impartire le necessarie istruzioni operative e definire le relative misure di sicurezza da osservare;
3. sovrintendere e vigilare che da parte dei soggetti autorizzati sia rispettata la normativa vigente in materia di protezione dei dati, le istruzioni impartite e applicate le misure di sicurezza, nonché mantenuto il segreto professionale e gli eventuali obblighi di riservatezza connessi;
4. mettere in atto misure di sicurezza adeguate al rischio, alla natura, all'oggetto, al contesto e alle finalità del trattamento affidato, in conformità all'art. 32 del Regolamento Ue 2016/679;
5. dotarsi di strumenti idonei ad assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi informatici, nonché di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
6. adottare idonee misure di sicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati;
7. adottare le misure necessarie a garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, e consentendo l'esercizio di tali diritti, sia direttamente sia in collaborazione con il Titolare, in conformità al capo III del Regolamento Ue;
8. redigere e aggiornare periodicamente, in base alla tipologia e natura dei dati trattati, un documento di analisi dei rischi effettivi del trattamento e sulla efficacia delle relative misure adottate;
9. curare e tenere a disposizione del Titolare e dell'Autorità di controllo, il Registro delle operazioni di trattamento dei dati personali effettuati per conto del Titolare ed il Registro delle violazioni dei dati;
10. dimostrare e attestare la conformità del trattamento alle disposizioni normative ed alle misure disposte dal titolare, garantendo la tracciabilità delle azioni compiute e la relativa documentabilità;
11. conservare i dati trattati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per il periodo strettamente necessario ad adempiere agli obblighi o ai compiti sopra indicati e per perseguire le finalità del trattamento e/o in base ad obblighi di legge;
12. ai sensi dell'art. 33 c. 2 del Regolamento UE 2016/679, segnalare al titolare senza ingiustificato ritardo e comunque entro le 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni violazione di dati personali e di incidenti che possano compromettere la sicurezza dei dati, e a seconda dei casi, adottando direttamente e/o proponendo l'adozione di tempestive e adeguate misure di sicurezza;
13. informare, consultare e collaborare con il Titolare per tutte le questioni rilevanti anche ai fini di legge (es. richieste del Garante, delle Autorità Pubbliche, degli interessati, valutazioni di impatto, data breach etc) e per la loro risoluzione;

14. collaborare con il Garante della protezione dei dati personali nello svolgimento delle sue funzioni, riscontrando le eventuali richieste e attuando i provvedimenti adottati dallo stesso,
15. comunicare l'adesione a codici di condotta e/o a schemi di certificazioni, sigilli e marchi, che avranno l'efficacia prevista dal Regolamento Ue, ai sensi degli artt. 40 e 42.
16. comunicare i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali, se nominato e/o del Referente Privacy.

Al Responsabile è vietato:

- diffondere, comunicare e/o trasferire i dati personali a terzi senza previa informazione e/o autorizzazione del Titolare;
- effettuare trattamenti non finalizzati all'esecuzione del contratto affidato e/o nuovi trattamenti non previamente autorizzati dal Titolare.

La designazione a Responsabile del trattamento non comporta diritti a specifici compensi e/o indennità, poiché l'attività di trattamento è necessariamente intrinseca all'adempimento dell'attività contrattuale.

La designazione a responsabile del trattamento ha la medesima durata del presente documento.

Articolo 13– Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) è il Responsabile/Direttore _____ della UOC/UOS _____ dell'ATS _____.

Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti

§ 14.1 Fatturazione

Le prestazioni, rese nei modi prescritti dal presente Contratto d'Appalto, sono oggetto di fatturazione da parte dell'Appaltatore _____ [a cura di ciascuna Amministrazione Appaltante].

L'Appaltatore invia **fattura elettronica** riportante il numero e la data dell'ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.

Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riporta, di seguito, il Codice Univoco ufficio, già attivo e consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

ATS della Città Metropolitana di Milano

Denominazione Ente:	ATS della Città Metropolitana di Milano
Sede legale:	Corso Italia, 52 – 20122 Milano
Codice Fiscale:	09320520969
Partita IVA:	09320520969
Codice IPA:	atsmetmi

Deve, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web www.indicepa.gov.it per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.

Ai sensi del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse devono riportare il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) n. A00B6DE8F3.

Ai sensi dell'art. 25, co. 3, D.L. 66/2014, l'Amministrazione Appaltante non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, D.L. 66/2014.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.

Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:

- Codice Identificativo Gara;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d'ordine d'acquisto;
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile.
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Per le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica, l'Appaltatore si impegna a seguire le regole tecniche e linee guida di cui al D.M. 55/2013, avvalendosi del supporto informativo e delle specifiche disponibili al sito www.fatturapa.gov.it.

In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall'Amministrazione.

§ 14.2 Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato dall'Amministrazione entro 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione del contratto a cura del competente servizio dell'Agenzia. Tale verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'Amministrazione non procederà comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima del collaudo con esito positivo.

L'Amministrazione provvederà a respingere la fattura, ai sensi del D.M. n. 132 del 24.08.2020, qualora:

- non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG;
- non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
- non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra la fornitura consegnata e quanto richiesto;
- non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta.

Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all'appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore.

Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell'Appaltatore, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell'Amministrazione Appaltante.

L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D. Lgs. 231/2002, testo vigente.

Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell'emissione dell'ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data.

Per provvedere al pagamento l'Amministrazione Appaltante dovrà essere in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito d'ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell'Appaltatore.

Qualora il D.U.R.C. dell'Appaltatore evidenzia irregolarità, l'Amministrazione sarà tenuta all'osservanza di quanto disposto dal DPR 207/2010 e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.

L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Articolo 15 – Responsabilità per infortuni e danni. Assicurazione

È a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'Amministrazione e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto. È, pertanto, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo al prestatore del servizio di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

L'Appaltatore stipula, con primaria Compagnia di assicurazioni, una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, con un massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00 (tre milioni/00 euro) per sinistro, con il limite, relativamente alla garanzia RCO, di € 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila/00 euro) per persona infortunata, riportante una descrizione del rischio coerente con l'oggetto dell'appalto e con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'operatore economico potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

Eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle condizioni di polizza non saranno mai opponibili a terzi.

Resta comunque ferma la responsabilità dell'Appaltatore per i danni non coperti dall'assicurazione e per quelli eccedenti il massimale assicurativo.

Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, viene consegnata all'Amministrazione, entro le tempistiche successivamente comunicate, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima deve essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

Articolo 16- Deposito cauzionale

A garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, si dà atto che l'Appaltatore ha stipulato, quale deposito cauzionale definitivo, polizza fideiussoria n. _____ rilasciata da _____ per una somma garantita di € _____ euro _____).

Articolo 17 – Penalità

Per la caratteristica del servizio, le attività oggetto del presente Contratto non potranno essere sospese. Pertanto, l'Appaltatore assume a proprio carico la responsabilità della sua puntuale esecuzione anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio medesimo.

La mancata esecuzione del servizio rappresenta inadempimento contrattuale e consente all'Amministrazione di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo, incamerando la garanzia fideiussoria. In caso di prestazioni difformi rispetto alle prescrizioni del presente Contratto, l'Amministrazione procederà (previa contestazione scritta dell'inadempienza all'Appaltatore) all'applicazione delle seguenti penali.

1. In merito alle tempistiche di consegna:

- **consegna ordinaria**, come indicato all'art. 2 punto 8, qualora siano superiori a 3 (tre) giorni lavorativi dall'inserimento della richiesta o alla miglioria presentata in sede di gara, si applicherà una penale pari a:
 - **0,2 per mille** del valore contrattuale per ogni giorno di ritardo sulle consegne fino al sesto giorno lavorativo di ritardo;
 - **0,3 per mille** del valore contrattuale per ogni giorno di ritardo sulle consegne dal settimo al decimo giorno lavorativo;
 - **0,5 per mille** del valore contrattuale per ogni giorno di ritardo sulle consegne oltre il decimo giorno.
- **consegna in urgenza**, come indicato all'art. 2 punto 8 a), qualora siano superiori a 2 (due) giorni lavorativi dall'inserimento della richiesta o alla miglioria presentata in sede di gara, si applicherà una penale pari allo **0,5 per mille** del valore contrattuale per ogni giorno di ritardo.
- **consegna in emergenza**, come indicato all'art. 2 punto 8 b), qualora siano superiori a 12 ore dall'inserimento della richiesta nel gestionale, festivi compresi, o alla miglioria presentata in sede di gara, si applicherà una penale pari allo **0,5 per mille** del valore contrattuale per ogni due ore di ritardo.

2. per ogni fattispecie di malfunzionamento, sospensione e/o criticità rilevata nel **presidio telefonico** di cui all'art. 3, punto 12, del presente Contratto, debitamente segnalata dal DEC a mezzo di posta elettronica e non risolta dall'Appaltatore entro 2 (due) giorni dalla segnalazione, applicherà una penale pari allo **0,5 per mille** del valore contrattuale.

3. per ogni giorno di ritardo della messa a disposizione dello **strumento informatico** di cui all'art. 2, punto 1, del presente Contratto, rispetto alle tempistiche ivi stabilite, applicherà una penale **0,5 per mille** del valore contrattuale.
4. per ogni giorno di ritardo delle **attività indicate** all'art. 2 punti 5 e 6, l'Amministrazione applicherà una penale pari a:
- **0,2 per mille** del valore contrattuale per ritardi di registrazione da quattro a sette giorni lavorativi;
 - **0,3 per mille** del valore contrattuale per ritardi di registrazione oltre sette giorni lavorativi.
5. in presenza di **eventuali discrepanze a valore** (calcolato in base al prezzo medio ponderato presente in contabilità aziendale) **superiori al 5%**, anche sul singolo articolo, quantitativamente in difetto nella giacenza fisica inventariata e condivisa tra le parti rispetto alla teorica, in carenza di motivazione valida entro 7 (sette) giorni dalla contestazione, applicherà una penale pari al valore di detti scostamenti, in base al valore medio del prodotto generato dal sistema contabile aziendale.
6. in caso di **doppia ricezione** di merce erroneamente inviata dal fornitore a fronte di un medesimo ordinativo di fornitura o in caso di ricezione di **merce difforme** dall'ordinativo, senza che l'Appaltatore abbia concordato modalità di reso con il fornitore, applicherà una penale pari al valore della merce erroneamente ricevuta, ai prezzi indicati nell'ordinativo.
7. in caso di **deterioramento di prodotto** causato dall'inosservanza, durante il trasporto, delle norme sulla corretta conservazione dei farmaci, applicherà una penale pari al doppio del valore del prodotto ammalorato, secondo il prezzo presente nell'ordinativo di fornitura.

In ogni caso, il valore delle penali applicate dalle Amministrazioni non potrà superare la soglia di cui all'art. 126 del Codice, ovvero il 10 % dell'ammontare netto contrattuale.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sopra riportate, sono contestati formalmente all'Appaltatore che potrà comunicare all'ATS coinvolta le proprie controdeduzioni in merito, nel termine di giorni 15 (quindici) consecutivi dalla stessa contestazione, o diversa tempistica, anche inferiore (anche 1 giorno solare), a seconda della tipologia e della gravità dell'inadempienza.

Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra stabilito.

In caso di recidiva, la penale potrà essere triplicata, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno causato.

L'Amministrazione, dopo l'applicazione di 5 (cinque) penalità calcolate nel corso di 1 anno solare, anche di natura diversa, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall'Appaltatore ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all'Amministrazione un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal DEC, si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

Per le penalità applicate sarà richiesta all'Appaltatore l'emissione di idonea nota di credito con contestuale sospensione, da parte dell'Amministrazione, dei pagamenti. L'Amministrazione si riserva di escutere la garanzia definitiva di cui all'articolo 16 del presente contratto, ponendo a carico dell'Appaltatore tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.

Articolo 18 – Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità

§ 18.1– Obblighi dell'Appaltatore e delle filiere dei subcontraenti

L'Appaltatore del Contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Appaltatore ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016 e quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 di seguito trascritte.

Comma 2 art. 105, Dlgs 50/2016: << L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub- contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati>>.

Comma 1, art.3, l. 136/2010: <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)>>.

§ 18.2 – Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice, l'Appaltatore e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto.

Comma 9, art.3, l. 136/2010: <<La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.>>

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Appaltatore.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Appaltatore che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

§ 18.3 – Informazioni da inserire nella scheda T&T

Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l'Appaltatore.

Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto. L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all'Appaltatore. L'Appaltatore nella scheda T&T dovrà inserire tutti i dati di cui all'Allegato 2 della DGR XI/6605 del 30.06.2022.

Altre eventuali informazioni di chiarimento o integrative di quelle comunicate potranno essere richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice all'Affidante o all'Affidatario del subcontratto a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

§ 18.4 – Tempi e Modalità di trasmissione

La compilazione della scheda T&T a cura dell'Appaltatore avviene contestualmente con la trasmissione all'Amministrazione della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione). La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.

§ 18.5 - Sanzioni e penali

A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.

La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Appaltatore, è causa ostativa all'ingresso in cantiere del Subcontraente.

È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero.

In tal caso l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti.

Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.

Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all'1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

Nel caso l'Amministrazione accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

Articolo 19 – Codice del Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Patto di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali e divieto di pantouflage

L'Amministrazione informa la propria attività contrattuale ai contenuti di cui al Codice di Comportamento, inteso come dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell'ATS sono tenuti ad osservare e delle responsabilità dell'Amministrazione nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).

Il suddetto Codice è stato adottato dall'Amministrazione con Deliberazione n. 43 del 20.01.2021 ed è reperibile sul sito internet aziendale <https://www.ats-milano.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare il Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, adottato dall'ATS con Deliberazione n. 109 del 31.01.2023.

L'Amministrazione stabilisce, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nel presente Contratto, l'obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato con DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019 e reperibile sul sito www.regione.lombardia.it.

Inoltre, si rammenta quanto statuito dall'art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012 che ha introdotto, all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*.

Articolo 20 - Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parti integranti del presente Contratto il Capitolato Speciale d'Appalto e i suoi allegati, l'offerta tecnico – qualitativa e l'offerta economica prodotte in sede di partecipazione alla gara dall'Appaltatore [altra eventuale documentazione], anche se non materialmente allegati.

Articolo 21 - Foro competente

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 (Libro I – Titolo I - Sezione III) del Codice di Procedura Civile, in caso di controversie relative agli obblighi contrattuali è competente, il Foro di _____.

Articolo 22 - Spese bollatura del contratto

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il Contratto.

E', inoltre, a carico dell'Appaltatore l'imposta di bollo che viene assolta virtualmente in ragione di 16,00 euro ogni 4 pagine di foglio uso bollo (D.P.R. n. 642/1972), mediante pagamento con PagoPA.

Articolo 23 - Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto. Amministrazione Appaltante e Appaltatore dichiarano, quindi, di approvare specificamente le singole clausole nonché il loro insieme.

Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comportano l'invalidità e l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravviverà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Per l'Appaltante

Il Direttore Generale

Per l'Appaltatore

Il Legale Rappresentante
